Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1208.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti della esenzione dalla imposta sui fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti della esenzione dalla imposta sui fabbricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1209.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1210.

Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937-XV, n. 787; 7 giugno 1937-XV, numeri 856, 857, 873 e 874, e 24 giugno 1937-XV, numeri 940 e 942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1937-38, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'interno, dei lavori pubblici, della agricoltura e delle foreste, e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 142. — MANCINI.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1937-38.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione) — Appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 182)	L.	100.000
Cap. n. 42 — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	8.054
Cap. n. 95 — Fitto di locali (Corte dei conti)	»	9.600
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione) — Spese di manutenzione dei locali del Sottosegretario (Scambi e valute)	»	25.000
Cap. n. 153-*bis* (di nuova isituzione) — Compenso agli ufficiali postali per il collocamento di buoni del tesoro	»	100.000
Cap. n. 173-*bis* (di nuova istituzione) — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale. Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	»	160.600
Cap. n. 198-*bis* (di nuova istituzione) — Assegni fissi per spese d'ufficio	»	1.200.000

Cap. n. 200 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . . L. 150.000
Cap. n. 248 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . » 350.000
Cap. n. 334 — Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno, ecc. . . . . » 3.500.000
Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma . . . . » 90.000.000
Cap. n. 336-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Servizio speciale riservato ») — Retribuzioni al personale non di ruolo addetto al servizio speciale riservato . . . . » 270.000
Cap. n. 404-*bis* (di nuova istituzione) — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento e relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 99.873.254

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 186 — Stipendi, paghe, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . L. 1.200.000

c) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 57 — Sussidi al personale in servizio del Commissariato per le fabbricazioni di guerra ed alle loro famiglie.

Cap. n. 152 — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del regolamento approvato col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario, rimborsi e compensi relativi al personale della pubblica sicurezza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite; spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro.

Cap. n. 157 — Spese inerenti all'allestimento ed alla spedizione dei titoli di debito pubblico e spese varie occorrenti per le operazioni di debito pubblico.

Cap. n. 259 — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e per i tributi locali e premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla Segreteria, compreso il personale subalterno.

Cap. n. 269 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermut; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 333 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli abbuoni concessi sulle tariffe per taluni trasporti di legname, ghisa ed acciaio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 33 — Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma, ecc. . . . L. 50.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Cap. n. 8 — Fitto di locali . . . . . . L. 16.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 16 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 35.000
Cap. n. 19 — Acquisto e rilegatura di libri, ecc. . » 20.000
Cap. n. 21 — Spese casuali . . . . . . L. 15.000
Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 2.000.000
Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per l'Ufficio demografico centrale »). — Spese per ricerche inerenti ad indagini biologiche presso gabinetti scientifici. Compensi a persone estranee all'Amministrazione per studi e ricerche attinenti al problema demografico . . . . . » 80.000
Cap. n. 85 — Retribuzioni ed indennità di caroviveri a personale straordinario ed avventizio, ecc. . . » 60.000

Totale . . . L. 2.290.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 114 — Edilizia scolastica.
Cap. n. 117 — Acquedotti; opere igieniche e sanitarie.
Cap. n. 120 — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Retribuzioni al personale avventizio ecc. . . . . L. 155.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 80 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale, ecc. (provinciali di Ferrara) . . . . L. 65.000
Cap. n. 81 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale, ecc. (provincia di Rovigo) . . . . » 25.000
Cap. n. 82 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale, ecc. (provincie di Bologna, Mantova, ecc.) . . . . » 65.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 155.000

c) *Soppressione di capitolo:*

Cap. n. 54 — Contributo al Segretariato nazionale per la montagna (articoli 3 e 22 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, ecc.).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . L. 500.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1211.
Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento organico del Corpo della polizia coloniale, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 131. — MANCINI.

Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

CAPO PRIMO.

Funzioni e compiti.

Art. 1.

Il Corpo della polizia coloniale assicura l'ordine e la sicurezza nell'Africa Italiana e costituisce una forza di cui si vale l'Autorità politica per il conseguimento dei fini imperiali che lo Stato fascista si propone, per assicurare la difesa delle istituzioni e del territorio e per salvaguardare la sanità fisica e morale delle popolazioni.

Il Corpo della polizia coloniale, in relazione a tale funzione, salvaguarda l'integrità dei confini, assicura l'osservanza alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze delle autorità, il rispetto delle religioni e dei costumi, la tutela del lavoro e della proprietà, la sicurezza e la incolumità delle persone, presta soccorso negli infortuni pubblici e privati dirigendone l'opera ed i mezzi, disimpegna tutte le altre particolari incombenze che gli sono affidate dal Ministro per l'Africa Italiana e dalle autorità di governo in Africa Italiana per l'espletamento dei servizi di polizia.

Art. 2.

Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente, forma il nucleo essenziale e principale della forza pubblica nell'Africa Italiana, fa parte delle Forze armate dello Stato e concorre alle operazioni militari di polizia e di guerra. Esso dipende dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Le funzioni di polizia civile inerenti all'Africa Italiana sono proprie del solo Corpo della polizia coloniale che le disimpegna ovunque esplicando i seguenti compiti:

a) polizia politica: ordine pubblico e vigilanza preventiva; informazioni generali; associazioni e riunioni; stranieri; casellario di polizia politica; polizia dei confini; polizia delle vie di comunicazione e trasporti; esecuzione dei provvedimenti speciali di governo; assistenza e scorte;

b) polizia giudiziaria: prevenzione dei reati e provvedimenti di polizia; repressione dei reati ed investigazioni; casellario generale; esecuzione dei provvedimenti di giustizia;

c) polizia amministrativa: autorizzazioni di polizia riguardanti armi, esplosivi, industrie pericolose, spettacoli, esercizi pubblici, tipografie, agenzie pubbliche, mestieri ambulanti, domestici e portieri, istituti di vigilanza e guardie particolari, lotterie, affittacamere, affissioni pubbliche ed ogni altra materia sottoposta ad autorizzazione di polizia; anagrafe di polizia; polizia dei costumi; tutela sociale ed altre forme di assistenza pubblica.

Art. 4.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale che prestano servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana hanno le funzioni, le prerogative, le qualifiche e le facoltà spettanti agli ufficiali e agli agenti della pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'interno.

Nell'Africa Italiana, gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale hanno le funzioni, le prerogative, le qualifiche e le facoltà stabilite nel presente regolamento o dagli ordinamenti di polizia.

Essi devono considerarsi permanentemente in servizio e non possono, per nessun motivo, essere distratti dai loro peculiari servizi.

Gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo della polizia coloniale rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, e gli agenti nazionali del Corpo stesso quella di agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali del Corpo della polizia coloniale hanno la responsabilità e la direzione dei servizi d'istituto anche quando vi concorrano altre forze di polizia e forze armate in generale.

Art. 5.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale dipendono dai propri superiori gerarchici per quanto si riferisce alla disciplina ed avanzamento, alla tecnica del servizio ed alla gestione — che si svolgerà con l'osservanza delle apposite norme amministrative — dei materiali e dei fondi loro affidati.

Per i servizi d'istituto i Comandi del Corpo dipendono dalle autorità di governo (governatori generali, governatori, commissari provinciali, commissari di governo, residenti, vice residenti) aventi giurisdizione sul territorio nel quale hanno sede.

Dette autorità, salvo casi straordinari, si rivolgono ai soli comandanti i quali provvedono a dare le disposizioni necessarie.

Art. 6.

I Comandi del Corpo della polizia coloniale corrispondono:

a) a firma delle autorità di governo, dalle quali dipendono ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del presente regolamento, per motivi di polizia politica;

b) tra di loro, direttamente, per motivi di polizia giudiziaria ed amministrativa e, in casi di eccezionale gravità e urgenza, anche per motivi di polizia politica, nel quale caso devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di governo; gerarchicamente, per il tramite dei superiori del Corpo, per tutti gli altri motivi di servizio;

c) con le altre autorità pubbliche della colonia, direttamente, per motivi di servizi d'istituto esclusi quelli di polizia politica; a firma delle autorità di governo dalle quali dipendono ai sensi predetti, per tutti gli altri motivi di servizio, salvi casi di eccezionale gravità ed urgenza nei quali casi devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di governo.

Per motivi di servizio d'istituto gli Ispettorati generali, le Questure e gli Uffici commissariali di polizia possono comunicare direttamente con le Questure, gli Uffici di pubblica sicurezza ed i Comandi dei carabinieri Reali nel Regno.

Art. 7.

Con provvedimento da emanarsi con le stesse forme del presente regolamento saranno stabiliti le Autorità, le Amministrazioni statali e gli Enti ai quali è data facoltà di chiedere rapporti, accertamenti, indagini e informazioni ai Comandi del Corpo della polizia coloniale ed indicate le materie sulle quali le richieste possono essere rivolte.

Qualora ostino segreti di ufficio o motivi speciali, i comandanti potranno investire delle richieste i questori i quali, se autorizzati dai governatori, hanno facoltà di non darvi corso.

CAPO SECONDO.

Inquadramento e forza.

Art. 8.

I componenti il Corpo della polizia coloniale sono soggetti alle norme disciplinari contenute nel regolamento generale del Corpo previsto nell'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e alle sanzioni del codice penale per l'Esercito per i reati militari previsti dal regolamento stesso.

Fra i componenti il Corpo della polizia coloniale ed i componenti le altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato è stabilita, anche nel Regno, in conformità alle disposizioni degli ordinamenti politico-amministrativi per l'Africa Orientale Italiana e per la Libia, la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dai regolamenti di disciplina e sul servizio territoriale per il Regio esercito.

Art. 9.

Gli ufficiali hanno le qualifiche tecniche e quelle militari stabilite nel R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono i comandanti delle formazioni e del personale da essi dipendenti ed hanno tutte le attribuzioni e le facoltà inerenti alla funzione di comando.

Art. 10.

Gli organici degli agenti del Corpo della polizia coloniale sono stabiliti per ogni grado nell'annessa tabella *A*.

Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti nazionali del Corpo della polizia coloniale sono ripartiti in gradi ed equiparati, per quanto si riferisce alla funzione militare, ai componenti le altre Forze armate e gli altri Corpi di polizia dello Stato in conformità dell'annessa tabella *B*.

Art. 12.

La gerarchia degli agenti indigeni è stabilita nell'annessa tabella *A* e non ha corrispondenza con quella degli agenti nazionali.

Gli agenti indigeni sono soggetti a norme particolari stabilite nel regolamento generale del Corpo.

Art. 13.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, il Corpo della polizia coloniale interviene con proprie rappresentanze alle parate, riviste, funzioni, solennità e presentazioni delle altre Forze armate.

Fornisce le guardie e i picchetti d'onore in servizio continuativo od a turno con le altre Forze armate.

Art. 14.

Con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana sarà approvato il regolamento per le uniformi del Corpo.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione di vestiario per gli agenti saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPO TERZO.

Ordinamento.

Art. 15.

I Comandi del Corpo della polizia coloniale si distinguono in fissi e mobili.

I Comandi fissi sono i seguenti:

a) il *Comando generale* che costituisce uno degli uffici centrali nei quali è ripartito il Ministero dell'Africa Italiana;

b) gli *Ispettorati generali* alle dipendenze rispettivamente del governatore generale dell'Africa Orientale Italiana e del governatore generale della Libia;

c) le *Questure* alle dipendenze rispettivamente dei governatori dell'Africa Orientale Italiana, del governatore di Addis Abeba e dei commissari provinciali della Libia;

d) gli *Uffici commissariali di polizia* alle dipendenze dei commissari di governo;

e) le *Sezioni di polizia* alle dipendenze dei residenti;

f) le *Stazioni* ed i *Posti di polizia* alle dipendenze dei vice residenti o, in mancanza, dei residenti.

I Comandi previsti nelle lettere *b*), *c*) e *d*), sono istituiti in tutte le circoscrizioni amministrate dalle autorità di governo a fianco di ciascuno di esse indicate ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.

I Comandi previsti nelle lettere *e*) ed *f*) possono essere istituiti nelle località ove la necessità del servizio lo richieda.

Fuori delle sedi di residenza le sezioni di polizia sono istituite con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del governatore. Dipendono dal vice residente nel caso che vengano istituite nel territorio di una vice residenza.

Le sezioni di polizia, nelle sedi di residenza, e le stazioni ed i posti di polizia, in ogni caso, sono istituiti con provvedimento del governatore.

Con gli stessi provvedimenti viene determinato il territorio di rispettiva competenza.

L'istituzione di nuove sezioni, stazioni e posti di polizia deve effettuarsi entro i limiti degli organici di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 16.

I Comandi mobili, permanenti o temporanei, sono costituiti da:

a) *Distaccamenti di polizia coloniale*;

b) *Bande di polizia coloniale* e altre formazioni similari composte di indigeni e inquadrate da ufficiali e sottufficiali della polizia coloniale.

Per far fronte a eventuali gravi esigenze di ordine pubblico, a calamità o ad avvenimenti eccezionali, possono essere costituiti reparti di maggiore entità denominati *colonne di polizia coloniale*.

I Comandi mobili permanenti sono istituiti con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana e quelli temporanei con provvedimento del governatore.

Art. 17.

Il Corpo della polizia coloniale comprende una o più *scuole di addestramento* per la formazione ed il perfezionamento del personale nazionale ed indigeno.

Le disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole sono stabilite nel regolamento generale del Corpo.

Art. 18.

Il *Comando generale* è l'organo direttivo centrale del Ministero dell'Africa Italiana competente per i servizi di polizia inerenti all'Africa Italiana.

Il Comando generale dirige e regola il funzionamento tecnico degli Ispettorati generali e delle Questure salva la dipendenza dalle autorità di governo prevista dall'art. 5 del presente regolamento; studia e propone le disposizioni per il coordinamento dell'attività e per la dislocazione ed impiego delle forze di polizia comunque operanti nell'Africa Italiana.

Art. 19.

Al Comando generale è preposto il capo della polizia coloniale, comandante generale del Corpo, il quale dipende direttamente dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il capo della polizia coloniale è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento o di assenza, da un ispettore generale con la carica di vice capo della polizia coloniale; tale carica è conferita con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 20.

Il Comando generale comprende la segreteria del capo della polizia coloniale e quattro uffici: I - Coordinamento, II - Polizia politica, III - Polizia giudiziaria e amministrativa, IV - Tecnico-amministrativo.

A capo di ogni ufficio è posto un ufficiale di grado 6° o 7°.

Il numero complessivo degli ufficiali ed agenti assegnati al Comando generale non potrà superare il quindici per cento dei rispettivi ruoli.

Art. 21.

Gli *Ispettorati generali* provvedono a coordinare e vigilare l'andamento di tutti gli organi e servizi del Corpo e l'attività del relativo personale; studiano e propongono ai governatori generali le disposizioni per il coordinamento dell'attività delle forze di polizia comunque operanti rispettivamente nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia, e per la loro dislocazione ed impiego.

Gli Ispettori generali ricevono le direttive dalla Direzione degli affari politici del rispettivo governo generale e fanno capo alle Direzioni di governo secondo la natura degli affari da espletare.

A capo di ogni Ispettorato generale è posto un ufficiale di grado 5° o 6°.

L'organico del personale addetto a ciascun Ispettorato è determinato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 22.

Le *Questure* hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di rispettiva competenza e la facoltà di emanare in merito ordinanze e di chiederne la esecuzione agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Esse danno disposizioni ed istruzioni per attivare e regolare l'azione dei dipendenti organi della polizia coloniale e possono essere incaricate di disimpegnare mansioni di polizia urbana e municipale in genere.

Le Questure studiano e propongono ai governatori (o ai commissari provinciali) le disposizioni per il coordinamento dell'attività delle forze di polizia comunque operanti nel rispettivo territorio e per la loro dislocazione ed impiego.

Nell'Africa Orientale Italiana le Questure ricevono le direttive dalla Direzione degli affari politici del rispettivo governo o dal governatore di Addis Abeba e fanno capo alle Direzioni di governo secondo la natura degli affari da espletare.

Nella Libia le Questure ricevono le direttive dall'Ufficio degli affari politici e civili del rispettivo Commissariato provinciale e fanno capo agli altri Uffici secondo la natura degli affari da espletare.

A capo di ogni Questura è posto un ufficiale di grado 6° o 7°.

L'organico del personale addetto a ciascuna Questura è determinato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 23.

Gli *Uffici commissariali di polizia* e le *Sezioni di polizia* provvedono, uniformandosi alle disposizioni impartite dalle rispettive autorità di governo, ai servizi di polizia e di pubblica sicurezza della propria circoscrizione.

Agli uffici di polizia sono preposti ufficiali di grado 8° o 9° e vi è addetto il personale strettamente necessario nel numero stabilito dal Ministro per l'Africa Italiana.

Le sezioni di polizia sono rette da ufficiali di grado 10° o 11°.

Art. 24.

Le *Stazioni di polizia* sono le unità organiche base dell'inquadramento degli agenti e provvedono alla disciplina, all'amministrazione ed all'accasermamento.

Esse sono comandate da sottufficiali. Possono avere funzioni di polizia o soltanto funzioni disciplinari e amministrative quando sono istituite nelle sedi ove esiste una Questura, un Ufficio commissariale od una Sezione di polizia.

Esse fanno capo ai Comandi di polizia della rispettiva circoscrizione territoriale.

I *Posti di polizia* sono comandati da graduati nazionali o indigeni e sono amministrati dalla più vicina stazione della quale fanno parte integrante.

Art. 25.

Nel regolamento generale del Corpo saranno stabilite le dotazioni da assegnare a ciascun Comando, fisso o mobile, di mezzi animali e meccanici, terrestri, natanti ed aerei, per agevolare l'attività del personale e consentirgli la possibilità di rapidi spostamenti.

Nello stesso regolamento saranno fissate le norme per la eventuale costituzione presso ciascun Comando, a seconda delle esigenze del servizio, di reparti a cavallo, cammellati, ciclisti, motociclisti, carristi, autocarrati, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Art. 26.

Agli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, qualunque sia l'impiego e la carica ricoperta, è fatto obbligo, avuto riguardo alle particolari funzioni d'istituto di cui all'art. 2, di alloggiare nelle sedi dei propri comandi o caserme. Tali sedi, oltre a rispondere a speciali requisiti per far fronte a qualsiasi esigenza, dovranno contenere adeguati alloggi per gli ufficiali, gli agenti e le rispettive famiglie.

Ove manchi disponibilità di alloggi nelle sedi predette, verrà fornito altro alloggio nelle immediate vicinanze e qualora ciò non sia possibile o non opportuno, verranno applicate le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, integrate dal decreto del Ministro per l'interno 10 settembre 1928-VI.

Le singole sedi in Colonia saranno classificate, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, fra le categorie di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale citato nel precedente comma.

Ai sottufficiali e guardie scelte ammogliati non provvisti di alloggio verrà corrisposta l'indennità di alloggio nella misura minima prevista per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali nel Regno.

CAPO QUARTO.

Gestione amministrativa.

Art. 27.

La direzione dell'attività amministrativo-contabile di tutti gli enti del Corpo della polizia coloniale è esercitata dalla Sezione amministrazione dell'Ufficio IV del Comando generale.

Tale Sezione, uniformandosi agli ordinamenti amministrativo-contabili coloniali predispone gli ordinamenti e le istruzioni relative a tale attività; esamina i bilanci coloniali per la parte riguardante le spese relative ai servizi di polizia, esamina i rendiconti periodicamente prodotti dagli enti amministrativi del Corpo, salvo il riscontro della Corte dei conti, e provvede alle forniture ed agli appalti per il Corpo che, con disposizione del regolamento generale, saranno devoluti all'Amministrazione centrale.

Essa compila inoltre la previsione della spesa per il personale, per l'andamento degli uffici e per il funzionamento dei servizi del Comando generale e ne gestisce i fondi.

Alla Sezione amministrazione può essere preposto un ufficiale superiore del Corpo di amministrazione del Regio esercito coadiuvato da un ufficiale del Corpo della polizia coloniale.

Art. 28.

Sono enti amministrativi del Corpo della polizia coloniale le Questure e la Sezione amministrazione dell'Ufficio IV del Comando generale, le quali hanno le stesse competenze previste per gli enti amministrativi autonomi delle truppe coloniali.

Presso ciascuno degli enti amministrativi predetti la direzione dei conti può essere affidata ad un ufficiale inferiore del Corpo di amministrazione del Regio esercito.

Art. 29.

L'amministrazione relativa al personale, agli uffici ed ai servizi degli Ispettorati generali è affidata alle Questure istituite nella stessa sede.

Art. 30.

Nel regolamento generale saranno stabilite norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo della polizia coloniale.

CAPO QUINTO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 31.

Gli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, nella gerarchia dei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana seguono immediatamente i funzionari coloniali del ruolo di governo.

Art. 32.

Agli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, in qualunque posizione o destinazione di servizio si trovino, sono dovuti gli assegni fissi e le indennità eventuali di carattere generale stabiliti per i funzionari civili dello Stato del corrispondente grado gerarchico e nella medesima posizione o destinazione.

Inoltre è ad essi dovuta l'indennità di servizio speciale nella misura e nelle modalità stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza nel Regno e con gli effetti di cui all'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per il capo della polizia coloniale l'indennità suddetta è stabilita in L. 12.000 annue (da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561) delle quali 4400 computabili agli effetti della pensione.

Art. 33.

Ai sottufficiali e alle guardie della polizia coloniale spettano gli stipendi, le paghe e gli assegni ed ogni altra competenza, stabiliti per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali in analoga posizione o destinazione di servizio.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che entro il 30 giugno 1939-XVII ottenga la nomina ad ufficiale nel Corpo della polizia coloniale e che entro tre anni dalla nomina sia dispensato dal servizio per ragioni conseguenti a responsabilità di carattere speciale relative al proprio servizio, è collocato a disposizione.

Allo scadere di tre anni dalla data di nomina nel Corpo, l'ufficiale a disposizione che non sia stato riammesso in servizio, è collocato a riposo.

In corrispondenza agli ufficiali a disposizione dovranno esser tenuti vacanti altrettanti posti dei rispettivi gradi.

Durante il periodo trascorso a disposizione competono soltanto lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo. Detto periodo sarà computato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza il quale verrà liquidato considerando come effettivamente e integralmente percepita anche l'indennità di servizio speciale.

Art. 35.

Il conseguimento e la liquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali e degli agenti del Corpo della polizia coloniale, sono regolati con le norme vigenti per il personale della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 36.

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento organico provvede il regolamento generale del Corpo della polizia coloniale.

Art. 37.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, da emanarsi entro un biennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente regolamento organico, il regolamento stesso può essere modificato introducendovi le nuove disposizioni che nel frattempo si rendessero necessarie, oppure norme di integrazione, modificazione e abrogazione di quelle già fissate, allo scopo di conseguire il definitivo assetto del Corpo.

Art. 38.

In attesa che vengano emanate le norme disciplinari previste nell'art. 8 del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo della polizia coloniale sono soggetti alle norme stabilite nel regolamento di disciplina per il Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Allegati al regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

TABELLA A.

CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE.

RUOLO DEGLI AGENTI.

Nazionali:

Marescialli maggiori	posti n. 80		
Marescialli capi / Marescialli ordinari	» » 180		
Brigadieri	» » 140		
Vice brigadieri	» » 250		
		650	
Guardie scelte	» » 150		
Guardie di polizia	» » 1350		
Allievi guardie	» » 100		
		1600	
Totale agenti nazionali		2250	

Indigeni (compresi i componenti le bande di polizia coloniale e le altre formazioni similari):

Sciumbasci capo / Sciumbasci	posti n. 130
Buluchasci capo / Buluchasci	» » 270
Muntaz	» » 500
Ascari di polizia	» » 5000
Allievi ascari	» » 400
Totale agenti indigeni	6300
Totale complessivo agenti	8550

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Prospetto di equiparazione dei gradi fra il Corpo della polizia coloniale e le altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato.

Grado	CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE		Gradi del Regio Esercito e gradi ad essi equiparati delle altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato
	Qualifica	Qualifica militare	
4°	Capo della polizia col.	Comandante generale	Generale di Divisione
5°	Ispettore generale	Maggiore generale	Generale di Brigata
6°	Questore	Colonnello	Colonnello
7°	Vice questore	Tenente colonnello	Tenente colonnello
8°	Ispettore capo	Maggiore	Maggiore
9°	Primo ispettore	Capitano	Capitano
10°	Ispettore	Tenente	Tenente
11°	Ispettore aggiunto	Sottotenente	Sottotenente
—	Aspirante ispettore	Aspirante	Aspirante
	Maresciallo maggiore		Maresciallo maggiore
	Maresciallo capo		Maresciallo capo
	Maresciallo ordinario		Maresciallo ordinario
	Brigadiere		Sergente maggiore
	Vice brigadiere		Sergente
	Guardia scelta		Caporale maggiore
	Guardia di polizia		Caporale
	Allievo guardia		Soldato

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1212.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, che approva l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Assicurazione.

Art. 1.

Contro gli infortuni sul lavoro agricolo si intendono assicurati, dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti, i cittadini metropolitani residenti in Libia:

a) lavoratori fissi ed avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole e forestali;

b) proprietari, affittuari, coloni e compartecipanti, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 20, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, il sollevamento di acqua con mezzi meccanici, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli e forestali contemplati nelle norme per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, restano ferme le disposizioni delle norme stesse.

Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, s'intende quella che riduce di più del 15 % l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata ai termini dell'art. 20, lettera *a*).

Per le persone previste alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali derivi la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni. La indennità sarà corrisposta dall'undicesimo giorno pel periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutta la remunerazione o parte di questa, non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità temporanea.

La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionale sulle indennità spettanti per i casi di inabilità permanente.

Le indennità assicurate sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un triennio nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel Regio decreto di cui all'art. 20. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Il territorio della Libia verrà ripartito in due compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente uno o più Commissariati, è determinata con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale della Libia.

In ciascun compartimento la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli sarà affidata ad una speciale Cassa mutua, da istituirsi nei modi e con le forme che verranno stabilite col Regio decreto previsto dal successivo articolo 20.

Temporaneamente e fino alla istituzione di detta Cassa tale gestione è affidata all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che provvederà alla gestione stessa separatamente per ogni compartimento.

Art. 5.

Al fabbisogno di ciascun esercizio sarà provveduto mediante contributi da corrispondersi dal proprietario, enfiteuta, mugarsista o usufruttuario, indipendentemente dalle convenzioni o dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i coloni e i compartecipanti.

I contributi sono determinati per ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie della coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio d'infortunio, secondo le norme ed in base a tariffe che saranno determinate dal Regio decreto di cui all'art. 20.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dal Governatore generale della Libia.

I contributi sono riscossi con privilegio fiscale nei modi stabiliti per i tributi dovuti al Governo della Colonia, ai quali sono tuttavia posposti.

Art. 6.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Governatore generale.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dal direttore degli affari finanziari del Governo.

Art. 7.

Il Regio decreto di cui all'art. 20 stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare eguale alla somma corrispondente al fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

Il fondo di riserva deve essere investito almeno per una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il rimanente, con l'approvazione del Ministero delle colonie, potrà essere impiegato in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dei capi IV e X del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

TITOLO II.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

Art. 8.

Le indennità sono liquidate dagli uffici dell'Istituto assicuratore con le norme che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 20.

Art. 9.

Alle indennità previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16, 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, esteso alla Libia con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, che approva le norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Agli effetti del citato art. 10, sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'Istituto assicuratore avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nella assegnazione e per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazione intervenuta nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel qual caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al terzo comma.

Qualora sopravvenga, dopo la liquidazione dell'indennità, la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dello infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini del presente decreto.

Fino a che non sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà della indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

Art. 10.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le corporazioni, può autorizzare il Patronato nazionale per l'assistenza sociale a prestare assistenza agli infortunati, ai termini del proprio statuto.

Art. 11.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte, per rimunerazione dei loro servigi, verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica al Patronato nazionale per l'assistenza sociale di cui all'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel Regio decreto di cui all'art. 20.

E' nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione del commissario generale.

Art. 12.

In caso di controversia sul diritto all'indennità, sulla liquidazione e sulla attribuzione di essa nonchè sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, è obbligatorio deferire la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale ai termini dell'art. 25 delle norme per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, e delle successive modifiche alla materia, estese alla Libia con R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 897.

TITOLO III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 13.

Agli infortuni considerati nel presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della citata legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi o di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrono per l'applicazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione dell'Istituto assicuratore, di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti ai fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 14.

Salvo i casi previsti nel secondo comma dell'art. 15, chiunque, mediante ritenute di salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese di assicurazione, è punito con multa estensibile fino a L. 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta e a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare, a tal fine, in qualsiasi clinica, ospedale ed altro luogo di cura, che sia indicato dall'Istituto assicuratore.

Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Chiunque con false dichiarazioni simuli un infortunio è punito con le stesse penalità comminate dall'art. 640 del codice penale, ancorchè non possa conseguire il risarcimento.

Soggiace alle penalità comminate dall'art. 642 del codice penale chiunque simuli un infortunio producendo volontariamente lesioni alla propria persona o aggravando le conseguenze di un infortunio.

Art. 15.

La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta, del mugarsista o dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

Per i terreni in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa di assicurazione;

b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;

c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o colonia.

Art. 16.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risoluti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nella disposizione di cui all'art. 20.

Art. 17.

E' stanziata nel bilancio del Governo della Libia la somma annua di L. 40.000 per l'applicazione del presente decreto.

Come quota di concorso all'indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 5, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al 2% dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel Regio decreto di cui all'art. 20.

Art. 18.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone, contemplate dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere adottate dagli esercenti ed assuntori di lavori agricoli nei modi stabiliti da regolamenti speciali, che saranno approvati con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale, sentito l'Istituto assicuratore.

Art. 19.

Il Governo della colonia vigila sulla osservanza delle misure preventive in base alle norme da stabilirsi con il Regio decreto di cui al successivo art. 20.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda, nella misura stabilita dal detto decreto. L'ammenda non potrà essere inferiore a L. 50, nè superiore a L. 2000, senza pregiudizio delle altre sanzioni civili e penali in caso di infortunio.

Art. 20.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) le modalità e i termini per la denunzia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le L. 200;

c) le norme per la concessione di provvisionali a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Governo della Libia e per le eventuali ispezioni da parte dell'Istituto assicuratore sulle aziende agricole o forestali soggette all'assicurazione;

e) tutte le disposizioni necessarie o transitorie per l'attuazione del presente decreto;

f) la data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1937 - *Anno XV.*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 125. — MANCINI.

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	Uomini	Donne
Infortuni mortali:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	3.000	2.250
» 15 » 23 » »	6.000	3.000
» 23 » 55 » »	7.500	3.750
» 55 » 65 » »	4.500	2.250
Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	5.400	3.600
» 15 » 23 » »	7.500	4.500
» 23 » 55 » »	9.750	6.000
» 55 » 65 » »	6.000	3.000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisce di più del 15 % l'attitudine al lavoro:	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilità per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro	
Infortuni che producono inabilità temporanea:	Indennità giornaliera	
dai 12 ai 15 anni compiuti	1,50	1,50
» 15 » 65 » »	4 —	3 —

Per quanto riguarda la misura delle indennità, sono equiparate agli uomini le vedove che siano a capo di famiglia, inteso tale requisito nel senso economico-giuridico.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente o di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15 fino alla concorrenza del 50 per cento; nel

caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto a norma dell'art. 9 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per essere convertite in rendita vitalizia quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per le colonie: LESSONA.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 1213.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1213. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dai liquidatori della Società anonima cooperativa XXI Aprile in Novara, di tutte le attività e passività della Società anonima anzidetta, compreso, tra le attività, un fabbricato con annesso terreno in Novara, e, tra le passività, il rimborso di n. 217 azioni in L. 25 per ciascuna verso i soci della Società anonima anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1214.

Autorizzazione alla Fondazione « Maffeo Pantaleoni » presso la Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1214. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Maffeo Pantaleoni » presso la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2800, disposta in suo favore dalla Società anonima raffineria oli minerali di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV, n. 1215.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Ernesta Besso di Venezia » in Roma.

N. 1215. R. decreto 7 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Ernesta Besso di Venezia » in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV, n. 1216.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1216. R. decreto 7 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 40.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore per l'istituzione di un premio da intitolarsi ai nomi di « Ernesto ed Ada Artom » e da conferirsi ogni anno, per concorso, a studente o laureato dell'Università stessa, il quale presenti la migliore monografia od il migliore studio su argomento di diritto internazionale o di politica internazionale e storia dei trattati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina) e di Leonforte (Enna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Occhino Nicolò di Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina);

Reale Salvatore fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2548)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza), Trivigno (Potenza), Pietrapertosa (Potenza), Ricigliano (Salerno), Miglionico (Matera) e Torricella Sicura (Teramo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Lancieri Luca fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza);

Padula comm. Giovanni fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza);

Fortunato dott. Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

Indelli Giuseppe fu Pietrantonio per la Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno);

Motta dott. Antonio fu Pietro per la Cassa comunale di credito agrario di Miglionico (Matera);

Capuani dott. Francesco fu Giosefatte per la Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(2549)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona), Corinaldo (Ancona), Ostra Vetere (Ancona), Rotella (Ascoli Piceno), Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), Piedimonte S. Germano (Frosinone), Cascia (Perugia) e Guardea (Terni).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Sampaolesi Gino per la Cassa comunale di credito agrario di Belvedere Ostrense (Ancona);

Aguzzi Giovanni fu Pacifico per la Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona);

Paolini Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona);

Fedeli Luigi fu Nicola per la Cassa comunale di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno);

Pagliuca Fabiano di Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno);

Di Monaco Matteo Aristide fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Piedimonte S. Germano (Frosinone);

Trinchini dott. Claudio fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Cascia (Perugia);

Scianca Raniero fu Virgilio per la Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1937-XV.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per i revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 17 ottobre 1936 e 12 giugno 1937 relativi alla costituzione della Commissione centrale per i revisori dei conti;

Ritenuta l'opportunità di sostituire nella Commissione stessa il membro avv. Salvatore Gatto, in seguito alla di lui nomina a segretario federale di Terni;

Vista la comunicazione fatta dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Decreta:

Il dott. Guido Del Giudice è chiamato a far parte della Commissione centrale per i revisori dei conti nominata con i sopraindicati decreti Ministeriali 17 ottobre 1936 e 12 giugno 1937, quale rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, in sostituzione dell'avvocato Salvatore Gatto.

Roma, addì 15 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Solmi.

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1937-XV.

Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1936-37.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1936-37, approvato con decreto interministeriale del 31 dicembre 1935-XIV;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1936-37.

Roma, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia:
Solmi.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Tabelle di variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio 1936-37.

Parte II - *Spesa*.

Aumenti:

Cap. 7 — Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . . L. 45.400

Diminuzione:

Cap. 1 — Assegnazione ai Consigli di patronato	L.	4.400
Cap. 2 — Spese per la pubblicazione di sentenze	»	9.000
Cap. 3 — Spese d'ufficio stampati e cancellerie	»	1.000
Cap. 5 — Fondo di riserva per spese impreviste	»	31.000
	L.	45.400

Roma, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2574)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 luglio 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 14 luglio 1928.

(2576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sottosegretariato di Stato agli scambi e alle valute; Consiglio di Stato; Corte dei conti; Avvocatura dello Stato; Istituto centrale di statistica; Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra) con la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

(2540)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Lanciano.

Con R. decreto 24 maggio 1937, è stato prorogato al 31 ottobre 1937 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lanciano.

(2529)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1937-XV

24 luglio XV - Borse chiuse.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,45
Francia (Franco)	70,90
Svizzera (Franco)	436,25
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,31
Danimarca (Corona)	4,2165
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,746
Olanda (Fiorino)	10,4775
Polonia (Zloty)	358,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8695
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,075
Id. 3,50 % (1902)	70,175
Id. 3,00 % (Lordo)	52,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,55
Rendita 5 % (1935)	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,575
Id. id. 5 % Id. 1941	101,675
Id. id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Media dei cambi e dei titoli

del 27 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	71 —
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,223
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,4925
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8775
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,30
Id. 3,50 % (1902)	70,225
Id. 3,00 % (Lordo)	52,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,725
Rendita 5 % (1935)	91,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,70
Id. id. 5 % Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,925
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di obbligazione « Danneggiati terremoto »

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 9128 di L. 18.324,30 in data 5 gennaio 1930, con scadenza nell'esercizio 1930-31, intestata al beneficio parrocchiale di S. Proculo in Collina, rappresentato da Don Ottavio Flamini e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Ascoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome di don Ottavio Flamini, attualmente investito del suddetto beneficio parrocchiale.

(2561)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di sanitario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti in data 16 febbraio e 22 aprile 1937-XV;

Visto gli articoli 44, 47 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta l'opportunità di modificare la costituzione di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti a sanitario condotto;

Decreta:

1. — Il dott. Guglielmo Froggio, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di levatrice condotta con sede in Udine, in sostituzione del dott. Giovan Battista Iaura.

2. — Il dott. Pietro Chiarotti, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Nicola Trifuoggi.

3. — Il dott. Gennaro Sannini, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di levatrice condotta con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Pietro Chiarotti.

4. Il dott. Antonio Mancarella, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Foggia, in sostituzione del dott. Cesare Pace.

5. — Il dott. Arnaldo Sciacca, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Luigi Maccaferri.

6. — Il dott. Emilio Bruschelli, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di veterinario condotto con sede in Perugia, in sostituzione del dott. Nicola D'Alena.

7. — Il dott. Carlo De Nardo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Salerno, in sostituzione del dott. Nicola Salvi.

8. — Il dott. Andrea Di Maria, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Siracusa, in sostituzione del dott. Salvatore Palmeri.

9. — Il dott. Francesco De Filippo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di medico condotto con sede in Chieti, in sostituzione del dott. Mario Tino.

10. — Il dott. Salvatore Finizio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per posti di veterinario condotto con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Lino Cappellini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2575)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica presso il Regio istituto italiano di storia antica.

IL PRESIDENTE DEL REGIO ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1935, n. 52, che istituisce in Roma presso il Regio istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi;

Veduto il regolamento per la Scuola di storia antica approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1937-XV, registro 14, foglio 161.

Vedute le disposizioni che consentono di accogliere nella Scuola membri di due categorie:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, nel numero stabilito volta per volta dal Consiglio direttivo;

Sentito il Consiglio direttivo;

Apre il concorso a due posti per ciascuna delle categorie anzidette.

Possono prendere parte al concorso a tali posti coloro i quali dimostrino, con pubblicazioni, titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, e che al momento della pubblicazione del bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che siano in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I concorrenti debbono far pervenire al presidente del Regio istituto per la storia antica (presso la Città Universitaria di Roma) domanda su carta legale da L. 4 entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, direttamente se liberi studiosi.

Il Ministero interessato, nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande ad esso pervenute con i relativi allegati, le accompagna con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da esso dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1° dall'estratto dell'atto di nascita;

2° dal certificato di laurea;

3° dal certificato di iscrizione al P. N. F.;

4° dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;

5° dai lavori a stampa o dattilografati e di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati della categoria *a*) e quelli della categoria *b*) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda con la dichiarazione in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del Capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria *b*) che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere;

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al n. 3 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

I concorrenti dovranno dar prova di sufficiente conoscenza oltreche del francese, del tedesco o dell'inglese.

I vincitori del concorso, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *a*) saranno comandati presso la Scuola e ad essi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con decreto del 27 novembre 1924, n. 2367; se appartenenti alla categoria *b*) sarà ad essi corrisposto un assegno (al lordo delle ritenute) in ragione di annue L. 6000. Inoltre il presidente dell'Istituto, in conformità al programma di massima dei lavori, di cui all'art. 3 del vigente regolamento, stabilirà quali assegni straordinari sieno eventualmente da corrispondere ai singoli vincitori dell'una e dell'altra categoria.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

Il presidente: prof. GIUSEPPE CARDINALI.

(2583)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1935, col quale fu bandito un pubblico concorso per quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1935;

Visto il decreto prefettizio 12 maggio 1936, n. 12660 san., col quale fu prorogato al 31 maggio 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato;

Visto il decreto prefettizio 24 novembre 1936, n. 28717 san., col quale fu stabilito che il detto concorso avesse luogo per titoli e per esame e fu prorogato al 31 dicembre 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visti i decreti prefettizi, n. 2360 san., del 31 marzo 1937 e n. 15989 san., del 25 maggio 1937, relativi all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione medesima;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso di cui in epigrafe così formulata:

1. Cristiani dott. Giovanni: titoli 21,19/50; prove pratiche 42,50/50; votazione complessiva 63,69/100.
2. Cottone dott. Elio: titoli 11,36/50; prove pratiche 50/50; votazione complessiva 61,36/100.
3. Cairone dott. Alfredo: titoli 10,90/50; prove pratiche 50/50; votazione complessiva 60.90/100.
4. Besozzi dott. Giancarlo: titoli 17,27/50; prove pratiche 42,50/50; votazione complessiva 59,77/100.
5. Goria dott. Elio: titoli 6,81/50; prove pratiche 50/50; votazione complessiva 56,81/100.
6. Micheloni dott. Marcello: titoli 10,45/50; prove pratiche 45/50; votazione complessiva 55,45/100.
7. Tibaldeschi dott. Cesare, invalido di guerra: titoli 5,45/50; prove pratiche 47,50/50; votazione complessiva 52.95/100.
8. Scuti dott. Riccardo: titoli 7,27/50; prove pratiche 45/50; votazione complessiva 52,27/100.
9. Fasciolo dott. Domenico: titoli 16,99/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 51,99/100.
10. Parisi dott. Baldassarre: titoli 11,81/50; prove pratiche 40/50; votazione complessiva 51,81/100.
11. Gaudio dott. Cesare: titoli 11,36/50; prove pratiche 40/50; votazione complessiva 51,36/100.
12. Micheletti dott. Antonio: titoli 12,72/50; prove pratiche 37,50/50; votazione complessiva 50,22/100.
13. Novelli dott. Giovanni: titoli 6,81/50; prove pratiche 42,50/50; votazione complessiva 49,31/100.
14. Mariani dott. Remo: titoli 11,81/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 46,81/100.
15. Leardi dott. Fulvio: titoli 6,36/50; prove pratiche 40/50; votazione complessiva 46,36/100.
16. Ricciulli dott. Armando: titoli 6,13/50; prove pratiche 40/50; votazione complessiva 46,13/100.
17. Balbis dott. Nicola: titoli 10/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 45/100.
18. Pene dott. Pompeo: titoli 7,27/50; prove pratiche 37,50/50; votazione complessiva 44,77/100.
19. Bonadè dott. Nicola: titoli 8,63/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 43,63/100.
20. Fossati dott. Bruno: titoli 5,45/50; prove pratiche 37,50/50; votazione complessiva 42,95/100.
21. Manzoni dott. Pietro: titoli 7,72/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 42,72/100.
22. Repetto dott. Remo: titoli 2,72/50; prove pratiche 39,50/50; votazione complessiva 42,22/100.
23. Turchetti dott. Aldo: titoli 3,63/50; prove pratiche 37.50/50; votazione complessiva 41,13/100.
24. Mainetti dott. Silvio: titoli 5,79/50; prove pratiche 35/50; votazione complessiva 40,79/100.

Alessandria, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1935, col quale fu bandito un pubblico concorso per quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1935, nelle sedi di Cereseto, Cavatore, Pozzolo Formigaro e Serravalle Scrivia;

Visto il decreto prefettizio 12 maggio 1936, n. 12660 san., col quale fu prorogato al 31 maggio 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato;

Visto il decreto prefettizio n. 28717 san., del 24 novembre 1936, col quale fu stabilito che il detto concorso avesse luogo per titoli e per esami e fu prorogato al 31 dicembre 1936 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visti i decreti prefettizi n. 2360 san., del 31 marzo 1937 e n. 15989 san., del 25 maggio 1937, relativi all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il proprio decreto pari numero e data del presente col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suindicato;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Cristiani dott. Giovanni, per la condotta di Pozzolo Formigaro.
2. Cottone dott. Elio, per la condotta di Serravalle Scrivia.
3. Cairone dott. Alfredo, per la condotta di Cavatore.
4. Besozzi dott. Giancarlo, per la condotta di Cereseto.

Alessandria, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2464)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato • G. C.